



PACE E DISARMO

Disarmo e Controllo degli Armamenti



Nuova Serie - mensile - Anno I
Scheda n° 2 - Luglio 1987 - Codice DC

L'Interdizione delle Armi Biochimiche

I primi tentativi compiuti dalla comunità internazionale per darsi un regime di interdizione delle armi chimiche risalgono alla Dichiarazione di Bruxelles del 1874 ed alla prima conferenza della pace dell'Aja. La Dichiarazione di Bruxelles, che non venne peraltro mai ratificata, vietava (art. 13) l'impiego a scopo bellico di veleni o armi avvelenate (1). Con la dichiarazione sottoscritta il 29 luglio 1899 gli Stati partecipanti alla Conferenza della pace si impegnavano (ad eccezione degli Stati Uniti) a non ricorrere in caso di conflitto all'uso di proiettili aventi come unico scopo quello di diffondere gas asfissianti o comunque nocivi (2).

Nonostante gli impegni assunti dalle grandi potenze, nella prima guerra mondiale venne fatto, com'è noto, un largo uso di gas tossici, soprattutto di quelli ad effetto letale. Benché non sia mai stato possibile fare un calcolo esatto delle vittime dei gas asfissianti, queste si calcolano in circa un milione e trecentomila, con oltre 100.000 morti. Particolarmente colpite furono le truppe russe che ebbero 475.000 vittime con 56.000 morti.

Nel primo dopoguerra la questione dei gas asfissianti e delle armi chimiche venne affrontata sull'onda dell'indignazione causata nell'opinione pubblica da un metodo di guerra considerato particolarmente inumano. Il primo divieto esplicito della produzione e dell'uso di gas asfissianti o velenosi venne imposto alla Germania articolo 171 del Trattato di Versailles. Nel 1922 i delegati alla Conferenza di Washington sulla limitazione degli armamenti sottoscrivevano una dichiarazione, presentata dal delegato statunitense, nella quale si impegnavano a non ricorrere, in caso di conflitti armati all'uso di gas asfissianti o tossici (3).

Tale dichiarazione non entrò mai in vigore a causa della mancata ratifica della Francia, ma il suo contenuto venne ripreso nel Protocollo adottato nel 1925 a Ginevra da una conferenza convocata sotto l'egida della Società delle Nazioni.

Contenuto e status del Protocollo di Ginevra

Il testo del Protocollo firmato a Ginevra il 17 giugno 1925 (che costituisce ancora oggi la pietra angolare sulla quale si cerca di costruire il regime internazionale di inter-

dizione delle armi chimiche e batteriologiche) è assai conciso (4). La prima parte è un preambolo nel quale si richiama la condanna dell'opinione pubblica per l'uso dei gas asfissianti, si ricorda che l'interdizione di questo uso è già stata formulata in trattati di cui sono parti le maggiori potenze, si afferma la volontà di far riconoscere questo divieto come parte del diritto internazionale universalmente riconosciuto che «si impone alla coscienza ed alla prassi delle nazioni». Nella seconda parte, cioè nella dichiarazione vera e propria, le parti contraenti riconoscono l'interdizione dell'uso dei gas asfissianti, la considerano estesa ai mezzi di guerra batteriologici, si riconoscono vincolate da tale interdizione nei loro rapporti reciproci e si impegnano ad adoperarsi per ottenere l'adesione di altri Stati al Protocollo stesso.

Il Protocollo veniva firmato da 44 Stati, fra i quali la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, l'Italia, la Polonia, gli Stati Uniti. L'Unione Sovietica aderiva nel 1927. Altre adesioni si sono aggiunte prima e dopo la seconda guerra mondiale portando il numero degli Stati che vi aderiscono a 108; le due adesioni più recenti sono quelle del Perù e della Bolivia nel 1985. Quanto agli Stati Uniti, le pressioni delle lobbies chimiche ed industriali ne impedirono allora la ratifica. Il Protocollo non venne ripresentato al Senato che nel 1970 per essere infine ratificato nel 1975 (5).

Circa quaranta Stati hanno esplicitamente dichiarato, all'atto della firma o del deposito degli strumenti di ratifica, di considerarsi vincolati esclusivamente verso le altre Parti della Convenzione e di riservarsi il diritto di ricorrere all'uso di armi chimiche contro qualsiasi Stato che avesse violato le disposizioni del Protocollo (6).

La «Convenzione sull'interdizione della messa a punto, produzione e immagazzinaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche e sulla loro distruzione»

Il Protocollo di Ginevra lasciava aperte alcune questioni fondamentali, come quella relativa al divieto della fabbricazione e della conservazione di scorte di armi chimiche e batteriologiche. Esso inoltre valeva solo fra gli Stati che vi avevano aderito e la sua efficacia era seriamente limita-

ta dal diritto di rappresaglia che, come si è visto, molti Stati si erano riservati.

L'esigenza di rafforzare ed estendere il regime di interdizione delle armi chimiche e batteriologiche venne dibattuta dai vari organi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite fin dai primi anni della sua costituzione. Nel 1948 tali armi venivano definite come «armi di distruzione di massa» dalla Commissione sugli armamenti convenzionali.

Nel 1966 la questione, dibattuta fino allora nel contesto del disarmo completo e generalizzato, assumeva una sua autonoma rilevanza con l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite di una mozione (ripetuta nel 1969) nella quale si richiamavano tutte le Parti ad una rigorosa osservanza dei principi e degli obiettivi del Protocollo di Ginevra e si invitavano tutti gli Stati che non lo avessero ancora fatto a ratificarlo o ad aderirvi (7).

Era però sempre più evidente che il Protocollo di Ginevra non era sufficiente a garantire la generale interdizione delle armi chimiche e batteriologiche e che era necessaria una nuova Convenzione che ne estendesse la portata e ne colmasse le lacune. Nel 1969 venivano presentate due proposte di convenzione. La prima della Gran Bretagna, alla quale aderirono altri Stati occidentali, si limitava («alla luce della difficoltà di concludere in tempi rapidi una convenzione sulla controversa questione delle armi chimiche») alle armi batteriologiche (biologiche) (8). La seconda, presentata da un gruppo di Stati socialisti contemplava, invece, l'interdizione sia delle armi batteriologiche che delle armi chimiche. Questo contrasto sulla portata della futura convenzione ne ritardò la conclusione fino al 1971, quando nella Conferenza del Comitato per il Disarmo si convenne di trattare separatamente la questione delle armi chimiche e di quelle batteriologiche.

Fu così possibile arrivare rapidamente alla stesura di un progetto di convenzione sulla base di due proposte separate ma identiche presentate dagli Stati Uniti e dal gruppo degli stati socialisti. La convenzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con la sola astensione della Francia, veniva aperta alle firme il 10 aprile 1972 ed entrava in vigore il 26 marzo 1975.

Testo e status della Convenzione sulle armi batteriologiche (biologiche) BWC (9)

La BWC si compone di un preambolo e 15 articoli. Nel preambolo si esprime la convinzione che tale convenzione faciliterà la realizzazione di un disarmo completo e generalizzato; riaffermano la loro fedeltà ai principi ed agli obiettivi del Protocollo di Ginevra al quale tutti gli Stati sono sollecitati a conformarsi rigorosamente; riconoscono che un accordo per la proibizione delle armi batteriologiche (biologiche) e tossiniche rappresenta un primo passo verso il raggiungimento di un accordo per l'interdizione delle armi chimiche ed esprimono la determinazione di continuare i negoziati per la sua realizzazione.

Nell'articolo 1 le Parti si impegnano a non mettere a punto, produrre, immagazzinare o altrimenti ad acquistare o conservare in alcuna circostanza:

1) Agenti microbiologici o altri agenti biologici o tossinici, quali che ne siano l'origine o il metodo di produzione di qualità o in quantità tali da non essere giustificati da scopi profilattici, protettivi o comunque pacifici.

2) Armi, equipaggiamenti o mezzi di lancio destinati all'utilizzazione di tali agenti o tossine, con intenti ostili o in caso di conflitti armati.

I successivi articoli impegnano le Parti a distruggere o a convertire a usi pacifici entro nove mesi dall'entrata in vigore della Convenzione tutti gli agenti (tossine, armi chimiche, ecc.) indicati nell'articolo 1, che si trovano in loro possesso o sotto la loro giurisdizione; a non trasferire direttamente o indirettamente ad altri Stati tale materiale (art. 3), a consultarsi ed a cooperare per risolvere i problemi che potrebbero insorgere in relazione agli obiettivi della Convenzione o alle disposizioni in essa contenute (art. 5.). In base all'articolo 6 qualsiasi parte che abbia constatato che un'altra Parte della Convenzione ne stia violando le disposizioni può ricorrere al Consiglio di Sicurezza.

Ogni Parte si impegna a collaborare alla effettuazione delle inchieste eventualmente decise dal Consiglio di Sicurezza in base al reclamo ricevuto. Le Parti si impegnano a fornire assistenza, secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite, a qualsiasi Parte che lo richiedesse qualora il Consiglio di Sicurezza avesse constatato che tale Parte è stata messa in pericolo dalla violazione della Convenzione (art. 7). L'articolo 8 ribadisce che nessuna delle disposizioni contenute nella Convenzione può essere interpretata come restrittiva degli impegni assunti dalle Parti nel Protocollo di Ginevra. L'articolo 9 impegna le Parti a continuare i negoziati per arrivare in tempi brevi alla conclusione di un negoziato per l'interdizione delle armi chimiche.

Le parti si impegnano inoltre al più ampio scambio di equipaggiamento, materiale ed informazioni scientifiche e tecniche per un'utilizzazione pacifica degli agenti batteriologici e tossici (art. 10, par. 1); l'attuazione della Convenzione non dovrà ostacolare lo sviluppo economico e tecnico delle Parti e la cooperazione internazionale nel campo delle attività batteriologiche (e biologiche) aventi scopi pacifici (art. 10, par. 2). Ciascuna Parte può proporre emendamenti alla Convenzione. Tali emendamenti entreranno in vigore per le Parti che li avranno accettati dopo la loro approvazione da parte della maggioranza delle Parti stesse. L'articolo 12 prevede la convocazione di una conferenza di riesame della Convenzione entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.

La Convenzione sulle armi batteriologiche (biologiche) è stata firmata da 65 Stati. Al 1 gennaio 1986 le adesioni erano salite a 103. Fra le adesioni più recenti quella della Francia avvenuta nel 1984. Vari Stati hanno fatto dichiarazioni o espresso riserve all'atto della firma, dell'adesione o del deposito degli strumenti di ratifica [10].

La questione delle armi chimiche (10)

Definita da Miodrag Mihajlovic, presidente della Conferenza del Comitato per il Disarmo, come «il primo trattato che realizzi in qualche misura un verso disarmo» (11) la Convenzione è stata in seguito oggetto di molte critiche soprattutto per la lentezza e l'insufficienza delle procedure di verifica e di controllo. È stato anche osservato che il diritto di veto dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza vanificherebbe il ricorso che venisse fatto a questo organismo contro uno di essi.

Il problema delle procedure di verifica e di controllo costituisce anche il più grosso ostacolo alla conclusione di un accordo per l'interdizione delle armi chimiche.

Conformemente a quanto stabilito nel preambolo e nell'articolo 9 della Convenzione sulle armi batteriologiche (biologiche) i negoziati per arrivare a tale accordo sono proseguiti in seno alla Conferenza del Comitato per il Disarmo. Nel 1980 veniva costituito un gruppo di lavoro

ad hoc sulle armi chimiche con un mandato dapprima assai limitato ma che negli anni successivi veniva esteso all'elaborazione di un vero e proprio progetto di convenzione. Nonostante la difficoltà di portare avanti dei negoziati cui partecipano 40 delegazioni e due blocchi rigidamente contrapposti, il gruppo di lavoro ad hoc ha elaborato una «struttura di convenzione» costituita di un preambolo e 16 articoli ed è riuscito a raggiungere un accordo di massima su alcuni punti qualificanti come la totale interdizione del trasferimento di armi chimiche (mentre resta permesso quello di materiale anche ad effetto mortale prodotto in industrie chimiche civili), la loro notificazione e distruzione, le misure nazionali di controllo e la costituzione di un comitato internazionale di esperti per garantire l'applicazione della Convenzione.

Restano tuttavia ancora molti punti di disaccordo, tra i quali la definizione di materiali e delle attività da sottoporre a controllo, le connessioni fra industria chimica e industria civile, l'uso degli erbicidi e dei gas lacrimogeni, la struttura ed i poteri del Comitato di esperti.

È su quest'ultimo punto che il disaccordo fra Stati Uniti e Unione Sovietica sembra essere più profondo. Nella bozza di convenzione presentata dagli Stati Uniti al Comitato per il disarmo nell'aprile 1984 (12), è previsto un Comitato internazionale di esperti con un consiglio esecutivo e un «fact-finding panel» (comitato d'inchiesta) composto di cinque rappresentanti di cui uno degli Stati Uniti, uno dell'Unione Sovietica, e gli altri tre designati rispettivamente dagli stati occidentali, dagli stati socialisti e da quelli non-allineati. Questi tre organismi sono investiti di ampi poteri per condurre ispezioni in loco che possono essere permanenti oppure speciali o ad hoc, e alle quali gli Stati parte della convenzione non possono opporsi. L'articolo 10 della proposta americana prevede inoltre che ciascun membro del «fact-finding panel» possa richiedere un'ispezione speciale in loco di una qualsiasi delle strutture militari o governative di uno degli Stati Parte delle Convenzioni.

Il carattere obbligatorio e permanente di questo sistema di controllo ha suscitato la decisa opposizione dell'Unione Sovietica per la quale esso comporta il rischio di violazione di segreti militari e industriali non attinenti alle armi chimiche. L'Unione Sovietica osserva inoltre che, ai sensi dell'articolo 10, tutti gli impianti sia civili che militari dei paesi socialisti sarebbero soggetti a verifica, in quanto di proprietà statale, mentre gli impianti privati statunitensi, ivi comprese le maggiori industrie chimiche, si sottrarrebbero a tali controlli. Tuttavia l'Unione Sovietica, che nel 1982 aveva presentato delle «basic provisions», che prevedevano un numero concordato di ispezioni, dichiarava nel 1984 la sua disponibilità ad accettare il controllo internazionale permanente della distruzione delle armi chimiche, che dovrebbe avvenire in un impianto specificamente destinato a tale scopo. Tale posizione veniva riconfermata ed ampliata nel gennaio 1986 dal Segretario Generale Gorbachev, che dichiarava la disponibilità dell'Unione Sovietica a procedere alla distruzione dei propri stocks di armi chimiche ed allo smantellamento delle relative basi industriali immediatamente dopo l'entrata in vigore della

Convenzione, ed ad effettuare queste operazioni sotto un rigoroso controllo comprendente anche ispezioni internazionali in loco.

Proposte per la creazione in Europa di una zona libera da armi chimiche.

I progressi compiuti dal gruppo di lavoro ad hoc, la ripresa nel 1986 dei colloqui bilaterali USA-URSS sulle armi chimiche interrotti dal 1980, e le recenti dichiarazioni di Gorbachev sono dei segnali che giustificano un certo ottimismo circa la possibilità di arrivare in tempi non troppo lunghi alla conclusione di una convenzione sulle armi chimiche.

Per altro verso, lo scenario attuale nel campo delle armi chimiche è tutt'altro che rassicurante: le continue denunce di violazioni della convenzione sulle armi batteriologiche (biologiche), e di uso di armi chimiche in conflitti locali, la proliferazione di queste armi, i fondi concessi nel 1985 dal Congresso all'Amministrazione Reagan per la produzione di gas nervini binari (13) che dovrebbero essere installati su territorio europeo, sembrano indicare una preoccupante ripresa del ruolo delle armi chimiche negli schieramenti militari (14).

Il timore che possa essere scatenata in Europa una guerra chimica (che provocherebbe, secondo stime del Pentagono, fino a 12 milioni di vittime fra i civili nelle prime 24 ore) ha stimolato la ricerca di una soluzione regionale.

La prima proposta per la costituzione di una zona priva di armi chimiche in Europa è stata fatta nel 1982 dalla Commissione indipendente per il disarmo e la sicurezza, nota come Commissione Palme. Nel 1985, la Sozialistische Einheits Partei Deutschlands ed il Partito Socialista della Repubblica Federale Tedesca stendevano una bozza di accordo per la costituzione di una zona che dovrebbe comprendere il Benelux, la Polonia, la Cecoslovacchia oltre naturalmente alle due Germanie, con la possibilità per altri stati di accedervi, e inizialmente potrebbe essere formata soltanto dalle due Germanie. La proposta impegna gli stati che faranno parte della zona ad eliminare le armi chimiche dal loro territorio ed a non permetterne l'introduzione; i poteri di verifica e di controllo verrebbero attribuiti ad un comitato internazionale al quale avrebbero il diritto di partecipare tutti gli stati della zona. L'appartenenza alla zona non comprometterebbe in alcun modo la fedeltà dei vari stati alle rispettive alleanze.

Nella riunione di Vienna del 23 agosto 1985 l'Internazionale Socialista ha approvato una mozione nella quale si afferma che «questa iniziativa costituisce un modello per soluzioni regionali al problema della riduzione degli armamenti in quanto supera i limiti dei blocchi e dimostra che iniziative di disarmo che prevedano ispezioni internazionali in loco sono possibili, quando le parti sono impegnate, sulla base dei loro comuni interessi e nel rispetto delle rispettive alleanze, a collaborare tra loro» (15).

1. Projet d'une déclaration internationale concernant les lois et coutumes de la guerre adopté par la Conférence de Bruxelles (Juillet-Août 1974) in: *Les deux Conférences de la paix de 1899 et de 1907...*, Paris, 1909, p. 214-221.
2. *Les deux Conférences de la paix*, cit., p. 44.
3. Spiers, E. M. *Chemical warfare*. London, 1986, p. 42-43.
4. Testo in: Société des Nations. *Recueil des traités*, vol. 94, p. 67 e segg.
5. Spiers, cit., p. 45-46.
6. Per il contenuto delle dichiarazioni e delle riserve v.: *Status of the implementation of the major multilateral arms control agreements as of 1. January 1986*. In: *SIPRI yearbook, 1986, Appendix 23 A*, p. 577.

7. *Risoluzione 2162 B (XXI) del 5 dicembre 1966 e 2603 B (XXIV) del 19 dicembre 1969*. In: *United Nations Yearbook 1966, p. 27 e 1969, p. 29*.
8. *United Nations Yearbook*, 1969, p. 10.
9. Testo in: *United Nations Treaty Series*, vol. 1015, p. 163 e segg.
10. Per il testo delle dichiarazioni e delle riserve v.: *Status of the implementation...* cit., p. 583-584.
11. Spiers, cit., p. 177.
12. Per il testo v.: *United Nations disarmament yearbook*, 1984, Appendix VII, p. 559-583.
13. Le armi binarie contengono due agenti chimici che, benché non fortemente tossici singolarmente, generano una sostanza estremamente tossica se combinati al momento del lancio o dello scoppio.
14. Per un'analisi dettagliata di questi sviluppi v.: Robinson, J.P. *Chemical and biological warfare: developments in 1985*. In: *SIPRI yearbook, 1986*, p. 159-168.
15. *Keesings contemporary archives*, 1986, p. 34652 A.

Bibliografia

Si segnalano alcune recenti monografie e articoli di periodici sulla questione delle armi chimiche e biologiche. Per una bibliografia più completa, aggiornata al 1984 v.: PIERS, E.M. *Chemical warfare*. London, Macmillan, 1986, p. 255-269.

The chemical industry and the projected chemical weapons convention: proceedings of a SIPRI/Pugwash conference. London - Philadelphia, Taylor and Francis, 1986. 2 v. (SIPRI chemical and biological warfare studies, N. 4-5).

Für ein sofortiges Verbot der chemischen Waffen. «IPW Berichte», 13, 1984, N. 7, p. 32-33

JACCHIA, E.

— *La guerra chimica, incubo sull'Europa*. Milano, Sugarco, 1984, 166 p.

LUCE, R.

— *Le armi chimiche: la negoziazione di un divieto totale*. «Notizie NATO», 5, 1985, N. 5, p. 82-86.

ROBERTS, B.

— *Chemical proliferation and policy*. «Washington quarterly», 8, 1985, n. 1, p. 155-166.

ROBINSON, J.P.

— *Chemical and biological warfare developments, 1985*. London-Philadelphia, Taylor and Francis, 1986. 110 p. (SIPRI chemical and biological warfare studies, 6).

ROBINSON, J.P.

— *Chemical warfare arms control: a framework for considering policy alternatives*. London-Philadelphia, Taylor and

Francis, 1985. 116 p. (SIPRI chemical and biological warfare studies, 2).

ROBINSON, J.P.

— *Disarmament and other options for Western policymaking on chemical warfare*. «International affairs», 63, 1986/87, p. 65-80.

STÖHR, R.

— *eine von chemischen Waffen freie Zone*. «IPW Berichte», 15, 1986 p. 1-5.

SUR, S.

— *La resolution A-37-98 du 13 decembre 1982 et les procedures d'enquête en cas d'usage allégué d'armes chimiques et bacteriologiques (biologiques)*. «Annuaire français de droit international», 30, 1985, p. 91-110.

THOMAS, A.

— *Effects of chemical warfare: a selective review and bibliography of British State Papers*. London-Philadelphia, Taylor and Francis, 1985. 125 p. (SIPRI chemical and biological warfare studies, 1).


TODENHÖFER, J.

— *Plaedoyer für eine Welt ohne chemischen Waffen*. «Aussenpolitik», 37, 1986, n. 3, p. 273-282.

TRAPP, R.

— *The detoxification and natural degradation of chemical warfare agents*. London-Philadelphia, Taylor and Francis, 1985. 104 p. (SIPRI Chemical and biological warfare studies, 3).

The United Nations and disarmament: 1945-1985 (United Nations publication Sales No. E. 85. IX. 6).



«SISTEMA INFORMATIVO A SCHEDE»

Dir. Resp. Sandro Medici

Registr. Trib. Roma n° 545/86

Sped. Abb. Postale Gr. III/70%

ABBONAMENTO A 12 SCHEDE L. 20.000

Effettuare versamenti a

ARCHIVIO DISARMO

Via di Torre Argentina 18 - 00186 ROMA

Tel. 06/6875447